



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: C.C.I.A.A. di Roma c/ [REDACTED] e [REDACTED] - Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro e Previdenza, Sentenza n. 4073/2016, pubblicata il 21.07.2016, R.G. n. 5673/2012. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura "Affari Legali e Contenzioso";

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", lo Statuto dell'Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell'incarico di direzione dell'Area I "*Affari generali e del personale*", conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l'adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l'anno 2026;

Tenuto conto che in data 21.07.2016 la Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro e Previdenza pubblicava la Sentenza n. 4073/2016 con la quale respingeva l'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] e li condannava, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore della Camera di Commercio di Roma, liquidate in € 3.800,00, oltre spese forfettarie per € 570,00, c.p.a. per € 174,80 e i.v.a. per € 999,86, debito che ammonta quindi a complessivi € 5.544,66;

Ricordato che in data 28.11.2016 l'Avv. Luigi Ferrari notificava, per conto della scrivente Camera e in qualità di suo difensore, un atto di intimazione di pagamento, sia a mezzo raccomandata A/R che presso gli indirizzi pec dei legali domiciliatari delle controparti;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1282, co. 1, c.c., sul predetto importo maturano di diritto gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Rilevato che la Sig.ra [REDACTED] è deceduta e che dunque l'azione di recupero dovrà essere esperita nei confronti degli aventi causa;

Preso atto del perdurare della mora del debitore, nonostante l'avvenuta notifica al Sig. [REDACTED] dell'intimazione di pagamento e messa in mora prot. n. 40229 del 18.02.2025 notificata

a mezzo pec e il successivo sollecito prot. n. 65145 del 16.03.2026 notificato anche a mezzo raccomandata AR;

Ravvisata, pertanto, la necessità di recuperare il credito attraverso la notifica dell'atto di precetto e l'eventuale successiva azione di esecuzione forzata, previa effettuazione degli accertamenti necessari, tra cui l'istanza ex art 492bis c.p.c.;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 54, l'incarico di patrocinare l'Ente nel procedimento di cui in narrativa, dal momento che l'Avv. Ferrari, che ha seguito il giudizio da cui è scaturito il credito, non collabora più da tempo con la Camera e non compare più nell'Elenco dei professionisti per il patrocinio legale;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0134172 del 15.06.2026, con il quale l'Avv. Stanisci ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 236,00 per la predisposizione e la notifica dell'atto di precetto e in € 702,00 per l'eventuale successiva fase del pignoramento presso terzi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e spese vive, detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC13C61AA6;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all’Avv. Valerio Stanisci, con studio a Roma, in Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 54, l’incarico di procedere, per conto della Camera e nei confronti di [REDACTED] e degli aventi causa di [REDACTED], al recupero dei crediti da lite, liquidati dalla Corte d’Appello di Roma, sez. Lavoro e Previdenza, con la Sentenza n. 4073/2016, per i motivi di cui in narrativa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l’utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 938,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d’acconto, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell’Avv. Stanisci.

La spesa complessiva di € 1.368,66 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 521/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”